



CITTÀ
DI ANDRIA

Ad iniziativa di Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali	N. proposta 78
	Data 27/07/2026

Città di Andria (BT)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA AGER N. 364 DEL 24/07/2026 DI RIDETERMINAZIONE DEL PEF DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNUALITA' 2024-2025 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF (MTR-2) E S.M.I. PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA AGER N. 485 DEL 25/07/2026 RELATIVA ALLA PROCEDURA DI VALIDAZIONE DEL PEF ANNI 2026/2029 SECONDO LA DELIBERA ARERA N. 397/2025. APPROVAZIONE TARIFFE TARI ESERCIZIO 2026.

Visto: per presa visione

- La proposta è pervenuta il _____
 - Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La deliberazione diviene esecutiva
 - a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
 - b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D, to L, vo 267/2000
- sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n°, _____ in data _____ ore _____
- Assenti: _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995 "Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità – ARERA";
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Viste:

- la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, del 18 gennaio 2022, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e, in particolare, l'Allegato A "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)";
- la deliberazione ARERA del 3 agosto 2023, n. 385/2023/R/rif, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani";
- la deliberazione ARERA del 3 agosto 2023, n. 387/2023/R/rif, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione ARERA del 29 luglio 2025, n. 374/2025/R/rif, recante "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'autorità 15/2022/R/rif";
- la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 05 Agosto 2025 ad oggetto "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), relativo al quadriennio 2026-2029";

- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2025, 480/2025/R/rif, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)";
- la deliberazione ARERA n. 376/2025/R/rif del 29 luglio 2025 recante "Determinazioni in ordine all'aggiornamento della predisposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani relativo all'ambito tariffario del Comune di Andria, per il biennio 2024-2025;
- la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2026 del 13 Aprile 2026, con cui ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/rif, nonché degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative;

Vista la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali"*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 *"disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)"*, che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *"Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti"* di seguito denominata AGER;

Dato atto che:

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Andria non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede al comma 1 che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- per il Comune di Andria opera l'Agenzia territoriale della Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), quale Ente di Governo dell'ambito, ai sensi della D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011, che svolge le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA n. 397/2025;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 397/2025 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... *Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*;

Considerato che:

- il comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), stabilisce: "...*Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;
- a mente dell'art. 3, comma 5 quinquies. DL 228/2021 (cosiddetto milleproroghe) convertito in legge 15/2022, così come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) : "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del

bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Preso atto della determina del Direttore Generale n. 364 del 24 luglio 2026, costituente parte integrante della determina del Direttore dell'AGER n. 485 del 25 Luglio 2026,, avente ad oggetto: "Rideterminazione delle predisposizioni tariffarie ex deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (MTR-2), come modificata dalla deliberazione n. 389/2023/R/RIF, riferite alle annualità 2024-2025 del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Conclusione del procedimento e rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento. Ambito tariffario di ANDRIA." - **allegato A)** parte integrante e sostanziale della presente delibera, la quale espressamente stabilisce che l'ente, ai sensi dell'art. 17.2 del MTR-2, possa rinviare i conguagli delle quote eccedenti relative al periodo 2024 – 2025, ad un periodo successivo al 2025;

Vista la determina del Direttore dell'AGER n. 485 del 25 Luglio 2026: "Validazione del Piano Economico Finanziario anno 2026-2029 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2026-2029 ex delibera ARERA n. 397/2025/R/Rif - Ambito Tariffario Comune di ANDRIA, "stabilendo per il 2026 un PEF pari a €. 20.319.165,00, che tiene conto delle voci di rimodulazione e recupero degli importi eccedenti il limite alla crescita, comprensive della rideterminazione relativa al periodo 2024-2025 riconosciuta dall'Ager con la citata determinazione n. 364/2026, - **allegato B)** parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue:
 1. costi fissi: il riparto tra utenze domestiche 76,33% e utenze non domestiche 23,67%, è stato effettuato in base al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie;
 2. costi variabili: la suddivisione dei costi tra utenze domestiche (76,71%) e non domestiche (23,29%) basandosi sulla produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, detta suddivisione è stata elaborata calcolando la produzione delle non domestiche, ottenuta dal prodotto tra il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria per i mq. delle stesse. Tale sommatoria dei prodotti è indicativa della produzione dei rifiuti totale delle utenze non domestiche e, per differenza, è stata ottenuta la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche;

Visti i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie Tari in favore delle utenze domestiche, introdotte dall'articolo 57-bis del DL 124/2019;

Preso atto che detti criteri sono stati dettagliati con il Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025;

Visti gli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che regolano le modalità di interscambio dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nel processo di erogazione del bonus rifiuti (in particolare la deliberazione n. 355/2025/R/RIF-TUBR e la delibera n. 123/2026/R/rif);

Vista l'articolazione tariffaria del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2026**, di cui all'**allegato C)** parte integrante e sostanziale della presente delibera, relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

Ritenuto, limitatamente all'anno 2026 di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento delle bollette, e in deroga all'articolo 28, 3° comma del regolamento di disciplina della TARI:

- 30/09/2026 pari al 25%;
- 31/10/2026 pari al 25%;
- 30/11/2026 pari al 25%;
- 31/12/2026 pari al 25%;

con la possibilità di versare in unica soluzione il 30/09/2026 l'intero importo;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale (TEFA), salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 (trasmissione telematica delle delibere) e comma 15 – ter (termini di pubblicazione) del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti:

- il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del TUEL dal dirigente del Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali dott. R. Zingaro;
- il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del TUEL dal Responsabile del Servizio Autonomo Igiene Urbana e Gestione Rifiuti dott. A. D. Berardino;
- il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.49 del TUEL dal dirigente del Settore Programmazione Economica Finanziaria dott. R. Zingaro;

- il parere del Collegio dei revisori espresso ai sensi dell'art. 239 del TUEL - **allegato D)** parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Visti, inoltre:

- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di disciplina della TARI;

Con la seguente votazione

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di prendere atto** della determina del Direttore Generale n. 364 del 24 luglio 2026, costituente parte integrante della determina del Direttore dell'AGER n. 485 del 25 Luglio 2026, avente ad oggetto: "Rideterminazione delle predisposizioni tariffarie ex deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (MTR-2), come modificata dalla deliberazione n. 389/2023/R/RIF, riferite alle annualità 2024-2025 del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Conclusione del procedimento e rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento. Ambito tariffario di ANDRIA. (**allegato A**)", la quale espressamente stabilisce che l'ente, ai sensi dell'art. 17.2 del MTR-2, possa rinviare i congruagli delle quote eccedenti relative al periodo 2024 – 2025, ad un periodo successivo al 2025;
3. **di prendere atto** della determinazione AGER PUGLIA n. 485 del 25/07/2026, con la relazione di validazione, con la quale è stato approvato il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2026-2029 - ex secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2026-2029 ex delibera ARERA n. 397/2025/R/Rif, per l'ambito tariffario del Comune di Andria, per un importo, relativamente all'anno 2026, pari ad €. 20.319.165,00 al netto della quota TEFA pari al 5% per € 1.015.958,25 (**allegato B**), che tiene conto delle voci di rimodulazione e recupero degli importi eccedenti il limite alla crescita, comprensive della rideterminazione relativa al periodo 2024-2025 riconosciuta dall'Ager con la citata determinazione n. 364/2026 ;
4. **di dare atto** che il PEF validato da AGER costituisce atto vincolante ai fini della determinazione delle entrate tariffarie e che il Comune non può modificarne autonomamente il contenuto economico, ma esclusivamente procedere all'articolazione tariffaria ai sensi del DPR 158/1999;
5. **di approvare**, quindi, per l'anno 2026, l'articolazione tariffaria, di cui all'**allegato C**) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
6. **di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5% per € 1.015.958,25 (*al netto delle riduzioni*);

7. **di stabilire**, limitatamente all'anno 2026, le seguenti scadenze per il pagamento delle bollette, e in deroga all'articolo 28, 3° comma del regolamento di disciplina della TARI:

- 30/9/2026 pari al 25%;
- 31/10/2026 pari al 25%;
- 30/11/2026 pari al 25%;
- 31/12/2026 pari al 25%;

con la possibilità di versare in unica soluzione il 30/09/2026 l'intero importo;

8. **di incaricare** il Servizio Tributi di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026;

Con separata votazione espressa nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000

DECISIONE DEL CONSIGLIO
